



N. 656 / 11 VG

ORDINANZA

ex artt. 44 D.Lgs.286/98 e succ.mod.

Il Presidente di Sezione

Visto il ricorso proposto da [redacted] e [redacted] quali tutori e affidatari del minore [redacted] nato a Dakar (Senegal) il [redacted] 1994 in data 8.4.2011 con richiesta di cessazione del comportamento discriminatorio serbato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio nei confronti del suddetto minore, ordinandone la cessazione; con tesseramento da parte della F.I.G.C. in condizioni di parità con gli altri atleti, pubblicazione della decisione su quotidiano sportivo nazionale e condanna della resistente al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidarsi equitativamente, vittoria di spese;

premessi che a seguito di istanze di tesseramento in data 5.9/10.12.2010 inoltrate dalla coppia affidataria, la F.I.G.C. ha respinto la richiesta non ravvisando il ricorrere dei requisiti richiesti dagli artt. 19 e 19 bis del Regolamento Fifa sullo statuto e trasferimento dei giocatori;

che tali dinieghi -invero, non motivati se non con il richiamo agli articoli del regolamento Fifa ritenuti applicabili- appaiono, in effetti, oggettivamente discriminatori nei confronti del minore extracomunitario ai sensi dell'art. 43 T.U. 286/1998, poichè se è vero che, in apparente contrasto con il particolare requisito richiesto dall'art. 19 T.U. dell'avvenuto trasferimento dei genitori del calciatore minore nel paese della nuova società di iscrizione per motivi indipendenti dal calcio, i genitori di [redacted] vivono nel loro paese d'origine il Senegal, è altresì vero che in Italia il minore è stato affidato ad una coppia di coniugi qui residenti ed oggi ricorrenti, ai sensi degli artt. 2 e segg. Legge 184/1983, e questi sono chiamati a svolgere le

funzioni di genitori secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 184/1983; per cui la ratio della disposizione federale richiamata -che intende evitare forme di sfruttamento o approfittamento di minori extracomunitari da parte di gruppi o associazioni senza scrupoli- non è messa in discussione;

che nel contempo occorre consentire il libero esercizio dei diritti riconosciuti al minore extracomunitario anche nello svolgimento dell'attività sportiva; avendo [redacted] [redacted] trovato in Italia, non solo adeguata rete di assistenza e protezione materiale, ma anche giuridica, attraverso l'istituto dell'affidamento consensuale e può dunque pretendere quella tutela che l'ordinamento interno (art. 2, 3 e 18 Cost.) e quello internazionale recepito gli garantiscono (CEDU, Convenzione di New York, Trattato, UE);

preso atto, peraltro, che, in prima udienza, parte ricorrente deduceva e documentava che il minore [redacted] [redacted] è stato, infine, tesserato alla F.I.G.C., che ha così implicitamente riconosciuto il suo diritto al tesseramento da parte della F.I.G.C. in condizioni di parità con gli altri atleti;

che con comunicazione del 2.5.2011 la F.I.G.C. ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese integralmente compensate.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 14.6.2011

Il Presidente di Sezione

Dott. Angelo Bozza

Depositato in Cancelleria oggi

14 GIU. 2011  
Il Direttore Amministrativo  
(dott.ssa Angela Pedote)

